

# LA SETTIMANA IN BREVE

**02**

## **Notizie**

### FISCALE

02

ACCERTAMENTO - Ritenute alla fonte - Redditi di lavoro dipendente e assimilati -  
Lavoratori impiegati nei contratti di appalto e d'opera

### AGEVOLAZIONI

03

AGEVOLAZIONI FISCALI - Credito d'imposta per locazione di immobili ad uso non abitativo

04

START UP INNOVATIVE - Aspetti fiscali

### PROFESSIONISTI

06

RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA

### LAVORO

07

PREVIDENZA - Contributi IVS artigiani e commercianti

**09**

## **Leggi In evidenza**

**11**

## **Scadenze**

## ACCERTAMENTO

Ritenute alla fonte - Redditi di lavoro dipendente e assimilati - Lavoratori impiegati nei contratti di appalto e d'opera - Responsabilità per l'appaltatore e subappaltatore - Società in house providing - Strumentalità dei beni (risposta interpello Agenzia delle Entrate 17.2.2021 n. 118)

Con la risposta a interpello 17.2.2021 n. 118, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la società per azioni partecipata dalla Pubblica Amministrazione e costituita per svolgere funzioni amministrative non è soggetta alla disciplina introdotta con l'[art. 17-bis](#) del DLgs. 241/97, in relazione ai servizi strumentali indispensabili e di pubblico interesse resi al Comune in forza di un contratto di affidamento, se *"i beni strumentali dalla stessa utilizzati al fine di eseguire le prestazioni contemplate dal contratto di affidamento di servizi sono di sua esclusiva proprietà"*, anche qualora, in casi eccezionali, ricorra al contratto c.d. "nolo a caldo" per noleggiare specifiche attrezzature necessarie per rendere possibile lo svolgimento di alcuni servizi.

### Quadro normativo di riferimento

L'[art. 17-bis](#) del DLgs. 241/97 prevede che il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati sia eseguito dall'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, senza possibilità di compensarle nel modello F24 con proprie posizioni creditorie, e che il committente abbia l'obbligo di richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, che devono rilasciarla, copia dei modelli F24 utilizzati per il versamento delle ritenute, al fine di verificare l'ammontare complessivo degli importi da queste versati.

La norma si applica ai committenti che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi, che siano sostituiti d'imposta (ex [art. 23](#) co. 1 del DPR 600/73) e residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato (ex [art. 2](#) co. 2, 5 co. 3 lett. d) e 73 co. 3 del TUIR).

Presupposti oggettivi per l'applicazione dell'[art. 17-bis](#) del DLgs. 241/97, salvo il ricorrere delle cause di esclusione previste dal co. 5, sono:

- l'affidamento ad un'impresa del compimento di un'opera o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000,00 euro;
- l'affidamento deve avvenire tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati;
- tali contratti devono essere *"caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma"*.

Per rientrare nell'ambito applicativo della disposizione devono coesistere sia il requisito soggettivo che quelli oggettivi.

### Profilo soggettivo

La società istante riteneva di non dover applicare la disciplina introdotta con l'[art. 17-bis](#) del DLgs. 241/97 per carenza del requisito soggettivo in quanto, pur essendo organizzata in forma di società per azioni, aderisce per statuto al modello c.d. *"in house providing"*, previsto dall'[art. 13](#) del DL 223/2006 (disciplina ora contenuta nel DLgs. 175/2016). Pertanto, conformemente al modello di società in esame, il Comune (soggetto committente) esercita sulla società istante un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici e servizi. In considerazione di tale caratteristica, l'istante riteneva di dover essere equiparata ad un organismo di diritto pubblico che non svolge attività commerciale, ma istituzionale a favore del Comune e, quindi, non applica la disciplina.

L'Agenzia delle Entrate, con la circ. 1/2020 (§ 2.2) ha precisato che la disciplina introdotta con l'[art. 17-bis](#) del DLgs. 241/97 si applica anche agli enti non commerciali (pubblici e privati), seppure solo in relazione allo svolgimento di un'attività commerciale, come definita ai fini delle imposte dirette, mentre è esclusa per l'attività *"istituzionale di natura non commerciale"*.

E' stato inoltre precisato che per tali enti, compresi gli enti pubblici territoriali di cui all'[art. 74](#) co. 1 del TUIR,

le attività “non commerciali” sono definite secondo quanto previsto dall'[art. 143](#) del TUIR, in base al quale “*non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell'[articolo 2195](#) del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente*”.

In considerazione dei chiarimenti richiamati, la società istante non può ritenersi esclusa dall'ambito applicativo dell'[art. 17-bis](#) del DLgs. 241/97.

#### **Profilo oggettivo**

L'istante è organizzata in forma di società per azioni e integra la nozione di “impresa”. Inoltre, è affidataria del compimento di servizi a favore del Comune per un importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000,00.

L'attività di servizi oggetto del contratto è svolta utilizzando beni strumentali di proprietà della società istante. In casi eccezionali in cui lo svolgimento dei servizi a favore del Comune richieda l'utilizzo di specifiche attrezzature la società istante le noleggia, dietro espressa autorizzazione del Comune, stipulando contratti c.d. “nolo a caldo” con soggetti terzi.

L'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che la circostanza che tali beni non siano di proprietà del committente, né al medesimo riconducibili in qualunque forma, determini la mancanza di uno dei presupposti richiesti per l'applicabilità della disciplina introdotta con l'[art. 17-bis](#) del DLgs. 241/97.

---

art. 17 bis DLgs. 9.7.1997 n. 241

Risposta interpello Agenzia Entrate 17.2.2021 n. 118

*Il Quotidiano del Commercialista del 18.2.2021 - "Niente controllo delle ritenute se i beni strumentali non sono del committente" - Monteleone - Negro*

*Italia Oggi del 18.2.2021, p. 25 - "Appalti, ritenute più leggere" - Provino G.*

## Agevolazioni

### AGEVOLAZIONI FISCALI

Credito d'imposta per locazione di immobili ad uso non abitativo - Crediti d'imposta botteghe e negozi e sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo - Cessione del credito - Modalità di comunicazione - Aggiornamento del modello (prov. Agenzia delle Entrate 12.2.2021 n. 43058)

Con il provv. Agenzia delle Entrate 12.2.2021 n. [43058](#), è stato aggiornato il modello per la comunicazione della cessione dei crediti d'imposta locazioni (il credito botteghe e negozi di cui all'[art. 65](#) del DL 18/2020 ed il credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo di cui all'[art. 28](#) del DL 34/2020).

Il nuovo modello è utilizzabile dal 15.2.2021.

#### **Evoluzione del credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo**

Il nuovo modello ha reso possibile la cessione del credito locazioni ex [art. 28](#) del DL 34/2020 anche per i primi 4 mesi del 2021 (per i soggetti che vi possono accedere).

Si ricorda, brevemente, che il credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo, introdotto dall'[art. 28](#) del DL 34/2020, riguardava, inizialmente, i mesi da marzo a maggio 2020 (da aprile a giugno 2020 per gli stagionali).

Successivamente, il credito è stato esteso anche ai mesi di giugno 2020 e luglio 2020 (per gli stagionali) e, inoltre, è stata riconosciuta la spettanza del credito, per le imprese turistico-ricettive, fino al 31.12.2020.

Quindi, con i decreti “Ristori” ([artt. 8](#) e [8-bis](#) del DL 137/2020 convertito), è stato possibile accedere al credito, per taluni soggetti, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.

Infine, l'[art. 1](#) co. 602 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) ha esteso il credito fino al 30.4.2021 per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i *tour operator*.

L'estensione normativa dei mesi di spettanza del credito ha creato l'esigenza di aggiornare il modello per la comunicazione della cessione, che costituisce una delle modalità di utilizzo del credito medesimo.

#### **Utilizzo del credito locazioni**

Il credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, infatti, può essere:

- utilizzato in compensazione nel modello F24 (codice tributo “6920”);

- utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa;
- a norma dell'[art. 122](#) del DL 34/2020, ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito o il locatore stesso. In quest'ultimo caso, occorre pagare solo la differenza tra canone dovuto e credito d'imposta ([art. 28](#) co. 5-bis del DL 34/2020).

#### **Comunicazione della cessione del credito**

La cessione del credito è efficace solo a seguito alla sua comunicazione, effettuata dal cedente all'Agenzia delle Entrate mediante apposito modello, purché seguita dall'accettazione del cessionario, comunicata dallo stesso cessionario attraverso il sito dell'Agenzia. Dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione, il cessionario che l'abbia accettata può utilizzare il credito in compensazione tramite il modello F24 (codice tributo "6931").

#### **Modello di comunicazione**

Il modello per la comunicazione della cessione del credito d'imposta era stato originariamente approvato dal provv. 1.7.2020 n. [250739](#), che ha stabilito che la comunicazione dell'avvenuta cessione dei crediti d'imposta va inviata dal 13.7.2020 al 31.12.2021, direttamente dai soggetti cedenti che hanno maturato i crediti stessi, utilizzando esclusivamente le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, a pena d'inammissibilità.

Il modello approvato con il provv. n. [250739/2020](#) prevedeva la possibilità di cedere i crediti fino al mese di giugno 2020.

Successivamente, il provv. Agenzia delle Entrate 14.12.2020 n. [378222](#) ha aggiornato il modello per la comunicazione della cessione del credito:

- consentendo la cessione anche per i mesi da luglio a dicembre 2020;
- e prevedendo la possibilità di procedere all'invio anche tramite gli intermediari.

Infine, con il provvedimento n. [43058/2021](#), diventa possibile cedere i crediti anche per i primi 4 mesi del 2021, come consentito dalla legge di bilancio 2021 per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i *tour operator*.

Il nuovo modello include, ormai, tutti i 12 mesi del calendario tra quelli "cedibili" e inserisce una casella per l'indicazione dell'anno di riferimento (2020 o 2021).

Nel caso in cui si intendano cedere mensilità del credito riferibili sia al 2020 che al 2021, è necessario compilare ed inviare due distinte comunicazioni.

Il nuovo modello è utilizzabile dal 15.2.2021, e sostituisce quello approvato con il provv. n. [378222/2020](#).

---

art. 28 DL 19.5.2020 n. 34

Provvedimento Agenzia Entrate 12.2.2021 n. 43058

*Il Quotidiano del Commercialista del 16.2.2021 - "Nuovo modello per comunicare la cessione del credito locazioni" - Mauro*

*Il Sole - 24 Ore del 16.2.2021, p. 25 - "Tax credit affitti, il restyling «2021» della comunicazione" - Gaiani  
Scheda n. 1278.07 in Agg. 2/2021 - "Credito d'imposta locazioni dopo la legge di bilancio 2021" - Alberti -  
Mauro*

*Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Bonus locazione immobili Coronavirus" - Alberti P., Mauro A.*

*Il Quotidiano del Commercialista del 16.12.2020 - "Credito locazioni cedibile da marzo a dicembre 2020" -  
Mauro*

*Il Quotidiano del Commercialista del 2.7.2020 - "Dal 13 luglio comunicazione per la cessione del credito d'imposta locazioni" - Alberti*

---

## **START UP INNOVATIVE**

Aspetti fiscali - Detrazione IRPEF per investimenti in start up innovative e PMI innovative - Disciplina speciale alternativa - Novità del DL 34/2020 (DL "Rilancio") - Disposizioni attuative (DM 28.12.2020)

Con il DM [28.12.2020](#), pubblicato sulla *G.U.* 15.2.2021 n. 38, sono state definite le modalità di attuazione degli incentivi fiscali in regime *de minimis* all'investimento in start up innovative e in PMI innovative previsti dall'[art. 38](#) co. 7 e 8 del DL 34/2020 (che hanno introdotto, rispettivamente, l'[art. 29-bis](#) del DL 179/2012 e l'[art. 4](#) co. 9-bis del DL 3/2015).

Le disposizioni in esame si applicano, ai sensi dell'[art. 9](#) del DM 28.12.2020, in relazione agli investimenti effettuati successivamente all'1.1.2020 e a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019.

#### **Detrazione IRPEF per conferimenti in start up e PMI innovative**

È riconosciuta una detrazione IRPEF per gli investimenti effettuati in *start up* innovative o PMI innovative regolarmente iscritte nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento.

Con specifico riferimento alle *start up* innovative, in alternativa alla detrazione ordinaria, il soggetto investitore in ciascun periodo d'imposta può detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 50% dell'investimento effettuato in *start up* innovative fino a un massimo di 100.000,00 euro (per un ammontare di detrazione non superiore a 50.000,00 euro).

In merito alle PMI innovative, il soggetto investitore in ciascun periodo d'imposta può detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 50% dell'investimento effettuato in PMI innovative fino a un massimo di 300.000,00 euro (per un ammontare di detrazione non superiore a 150.000,00 euro). In caso di investimento di ammontare superiore a 300.000,00 euro, sulla parte eccedente l'investitore può detrarre il 30%.

Se la detrazione è di ammontare superiore all'imposta lorda, l'eccedenza può essere portata in detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche dovuta nei periodi di imposta successivi, non oltre il terzo periodo, fino a concorrenza del suo ammontare.

L'investimento agevolato deve essere mantenuto per almeno tre anni, pena la decadenza dal beneficio (cfr. [art. 7](#) del DM 28.12.2020).

#### **Rispetto del regime "de minimis"**

Il beneficio fiscale è concesso, per gli investimenti agevolati, ai sensi del regolamento della Commissione Europea n. 1407/2013, per cui spetta fino a un ammontare massimo di aiuti concessi a titolo "de minimis" a una medesima *start up* innovativa o PMI innovativa (considerando la nozione comunitaria di "impresa unica") non superiore a 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

#### **Istanza per l'accesso all'agevolazione**

Per accedere all'agevolazione l'impresa beneficiaria deve presentare un'istanza on line, tramite apposita piattaforma informatica disponibile sul sito del Ministero dello Sviluppo economico.

L'impresa beneficiaria deve presentare l'istanza:

- per gli investimenti effettuati nel corso dell'anno 2020, successivamente all'investimento stesso, purché nel periodo compreso tra l'1.3.2021 e il 30.4.2021;
- a regime, prima dell'effettuazione dell'investimento da parte dell'investitore.

L'istanza, nella forma di dichiarazione sostitutiva ex DPR [445/2000](#) e redatta secondo il *fac-simile* di cui all'Allegato A al DM [28.12.2020](#), contiene:

- gli elementi identificativi dell'impresa beneficiaria, del soggetto investitore e, in caso di investimento indiretto, dell'OICR;
- l'ammontare dell'investimento che il soggetto investitore intende effettuare;
- l'ammontare della detrazione che il soggetto investitore intende richiedere.

Il Ministero dello Sviluppo economico verifica, tramite il registro nazionale degli aiuti, il rispetto da parte dell'impresa beneficiaria del massimale *de minimis*, notificando gli esiti dell'accertamento sia all'impresa che all'investitore. L'esito negativo blocca la finalizzazione della presentazione dell'istanza e la conseguente fruizione dell'incentivo.

In caso di accertamento di utilizzo parziale del massimale dei 200.000,00 euro per aiuti *de minimis* già ottenuti nel periodo considerato dall'impresa interessata, la stessa deve presentare una nuova istanza con gli importi rideterminati.

Il Ministero dello Sviluppo economico invia periodicamente all'Agenzia delle Entrate l'elenco delle imprese beneficiarie che hanno presentato istanza e degli investitori che intendono fruire della detrazione fiscale, con relativo importo.

#### **Dichiarazione del legale rappresentante**

L'agevolazione spetta a condizione che gli investitori ricevano e conservino una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, da rilasciare entro 30 giorni dal conferimento, che attesti (*fac-simile* di cui all'Allegato B al DM [28.12.2020](#)):

- l'importo dell'investimento,
- il codice COR rilasciato dal registro nazionale degli aiuti;
- l'importo della detrazione fruibile.

**Indicazione in dichiarazione dei redditi**

L'agevolazione fiscale va indicata dal soggetto investitore nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui il soggetto stesso ha effettuato l'investimento nell'impresa beneficiaria.

art. 29 bis DL 18.10.2012 n. 179

art. 38 co. 7 DL 19.5.2020 n. 34

art. 38 co. 8 DL 19.5.2020 n. 34

art. 4 co. 9 bis DL 24.1.2015 n. 3

DM 28.12.2020 Ministero dello Sviluppo economico

*Il Quotidiano del Commercialista del 17.2.2021 - "Per gli incentivi a investimenti in start up e PMI innovative 2020 istanze dal 1° marzo" - Alberti*

*Guide Eutekne - Imposte Dirette - "PMI innovative" - Alberti P.*

*Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Start up innovative" - Alberti P.*

*Il Quotidiano del Commercialista del 29.5.2020 - "Per investimenti in start up e PMI innovative detrazione IRPEF al 50%" - Alberti*

Professionisti

## RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA

Responsabilità del commercialista - Omessa dichiarazione - Risarcimento del danno - Credito IVA - Mancata prova - Esclusione (Cass. 15.2.2021 n. 3782)

Con l'ordinanza 15.2.2021 n. [3782](#), la Corte di Cassazione si è espressa in merito ad uno specifico profilo di responsabilità del commercialista, ossia quello relativo alla risarcibilità del danno da perdita di un credito di rimborso (credito IVA) non accertato, a seguito della mancata presentazione della dichiarazione, a lui imputabile.

### **Onere della prova e danno risarcibile**

Per il combinato disposto degli [artt. 1218](#) e [1223](#) c.c., il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno che sia conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento.

Mentre per l'inadempimento contrattuale il debitore è responsabile se non prova che lo stesso è dovuto a una causa a lui non imputabile ([art. 1218](#) c.c.), la prova circa il danno e il suo essere conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento spetta a colui che invoca il diritto al risarcimento, quindi al creditore ([art. 2697](#) c.c.).

Chi richiede il risarcimento del danno, dunque, deve fornire la prova del fatto che tale danno è stato effettivamente patito e che questo costituisce conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento.

### **Caso di specie**

Il caso sottoposto alla Cassazione riguardava un commercialista incaricato di provvedere agli adempimenti fiscali di una società cooperativa che ometteva di presentare la dichiarazione per l'anno 2001, con conseguente recupero del credito IVA da parte dell'Agenzia delle Entrate. La società agiva verso il professionista e i giudici di merito lo condannavano al risarcimento dei danni:

- per mancata presentazione della dichiarazione, con conseguente recupero del credito IVA già rimborsato da parte dell'Agenzia delle Entrate;
- per errori e omissioni relativi a versamenti IRES e versamenti di ritenute alla fonte sui redditi da lavoro autonomo.

Il commercialista contestava, in particolare, la condanna al risarcimento del danno a titolo di mancato rimborso dell'IVA, in quanto mancava la prova della spettanza del credito IVA in favore della società cooperativa.

### **Esclusione del risarcimento per perdita di credito non accertato**

La Cassazione ha accolto il ricorso sulla base del fatto che mancava l'accertamento del danno da perdita definitiva del credito IVA: la spettanza di tale diritto non era stata accertata e, inoltre, il danno non poteva ritenersi conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento. Infatti, la mancata presentazione della dichiarazione imputabile al professionista impedisce solo alla società di recuperare la maggiore IVA pagata mediante detrazione applicata sull'IVA complessivamente dovuta per il successivo anno, ma non incide sulla

possibilità di chiedere, a parte, il rimborso del credito mediante autonoma domanda.

Per la Corte, i giudici di merito hanno confuso il concetto di inadempimento (per inesattezza della prestazione professionale) con quello di responsabilità avente ad oggetto l'obbligazione risarcitoria: quest'ultima sussiste solo se venga accertata la esistenza e l'ammontare del danno. Quindi se il credito IVA era fittizio o richiesto fraudolentemente, o ancora non risultava contabilizzato nelle scritture o mancavano le fatture, tale credito rimaneva indimostrato e dunque non poteva considerarsi "perdita patrimoniale".

#### **Esclusione del risarcimento per somme di cui non è dimostrato l'esborso**

Il professionista aveva altresì contestato il restante ammontare del danno, in quanto mancava la prova dell'effettivo esborso delle somme da parte della società cooperativa.

Anche con riferimento a questa censura, la Cassazione ha accolto le doglianze del professionista: al debito della società verso l'Agenzia delle Entrate, pur accertato con sentenza passata in giudicato, non era corrisposto un effettivo esborso da parte della stessa. La motivazione della Corte d'Appello era risultata, su questo punto, contraddittoria, in quanto tale somma era stata inclusa nel danno risarcibile anche se non pagata, mentre non era riconosciuto un credito per spese legali, proprio perché non ne era stato provato l'effettivo esborso.

---

*Il Quotidiano del Commercialista del 16.2.2021 - "Il commercialista non risponde del mancato rimborso del credito IVA non accertato" - Pasquale*

*Il Sole - 24 Ore del 16.2.2021, p. 28 - "Il consulente paga se il danno è provato" - Maciocchi*

*Scheda n. 1024.02 in Agg. 2/2021 - "Violazioni tributarie: responsabilità del professionista" - Monteleone*

*Il Quotidiano del Commercialista del 21.10.2020 - "Il commercialista risarcisce anche la maggiore imposta pagata dal cliente" - Redazione*

*Il Quotidiano del Commercialista del 6.11.2020 - "Il risarcimento del commercialista al cliente si verifica in sede di merito" - Pasquale*

*Società Contr. Bil. Revisione n. 12/2020 - "La responsabilità del commercialista per le imposte e sanzioni contestate al cliente nell'accertamento fiscale" - Bugamelli*

*Guide Eutekne - Diritto civile - "Professionisti" - Valente G. - Vitale R.*

Cass. 15.2.2021 n. 3782

## Lavoro

### PREVIDENZA

[Contributi IVS artigiani e commercianti - Soci lavoratori di società cooperative artigiane - Instaurazione di un rapporto di lavoro autonomo - Iscrizione alla Gestione artigiani \(Circ. INPS 17.2.2021 n. 29\)](#)

Con la circ. 17.2.2021 n. [29](#), l'INPS ha riconosciuto la possibilità che tra la cooperativa artigiana e il socio possa instaurarsi un rapporto di lavoro autonomo artigiano dal quale derivi l'iscrizione alla Gestione previdenziale speciale autonoma degli artigiani.

Con l'intervento di prassi in questione, l'Istituto previdenziale modifica, quindi, la posizione tenuta finora in merito a tale ipotesi, caratterizzata dal rifiuto di iscrivere i predetti soci lavoratori alla Gestione artigiani, con conseguente applicazione della più onerosa contribuzione prevista per i rapporti di lavoro subordinato.

#### **Quadro normativo**

Con la circolare in esame, predisposta anche sulla base di alcune indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro, l'Istituto previdenziale fornisce un riepilogo del quadro normativo concernente la disciplina in materia di socio lavoratore autonomo di cooperativa artigiana, ricordando innanzitutto che il lavoro artigiano è una delle forme in cui può esplicarsi un contratto d'opera in modalità autonoma ([art. 2222 c.c.](#)).

Tale attività, si ricorda, può essere esercitata per espressa previsione normativa sia in forma individuale che associata, come previsto dall'art. 3 della L. 860/56, nonché dall'[art. 3](#) della L. 443/85, secondo cui l'impresa artigiana può essere costituita in forma di cooperativa. Pertanto, l'attività dell'impresa artigiana può svolgersi in forma sia individuale che collettiva, in forma di cooperativa, di società di persone e di società a responsabilità limitata.

Inoltre, l'[art. 1](#) co. 3 della L. 142/2001 prevede che *"il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali"*.

Sul punto, l'INPS osserva che la connotazione del rapporto giuridico tra la società cooperativa e il lavoratore artigiano è rinvenibile sia nello statuto associativo, nel quale sono individuate le modalità di raggiungimento dell'oggetto sociale dell'attività imprenditoriale a cui le attività dei singoli devono tendere, sia nel contratto tra il lavoratore e la cooperativa, nel quale è specificatamente indicata la tipologia di rapporto lavorativo instaurato.

Pertanto, ne consegue che tra la cooperativa e il socio può essere instaurato un rapporto di lavoro autonomo artigiano dal quale deriva, per i motivi sopra esposti, l'iscrizione alla Gestione previdenziale speciale autonoma degli artigiani.

#### **Istruzioni per le sedi INPS**

Con l'occasione, l'INPS comunica alle proprie Sedi territoriali che al fine di poter procedere con l'iscrizione alla Gestione speciale autonoma degli artigiani del lavoratore socio della cooperativa, la cui natura artigiana è stata riconosciuta dall'Albo delle imprese artigiane, in procedura verrà prevista la lavorazione in automatico delle delibere d'iscrizione alla suddetta Gestione inviate dall'Albo delle imprese artigiane.

Sul punto, l'INPS rende noto che in attesa della nuova funzione procedurale, nel caso in cui risulti un contenzioso giudiziario in corso e il socio lavoratore non dovesse risultare assicurato per il medesimo rapporto di lavoro dalla società cooperativa nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) o nella Gestione separata, le Sedi territoriali potranno procedere con la validazione o la trasmissione manuale delle delibere in questione, al fine di aprire una posizione assicurativa in capo ai soci che risultano iscritti all'Albo delle imprese artigiane. In tal caso, l'iscrizione nella Gestione artigiani dovrà essere effettuata nel rispetto dei termini prescrizionali.

Invece, nel caso di soci lavoratori assicurati per il medesimo rapporto di lavoro dalla società cooperativa nel FPLD o nella Gestione separata, i provvedimenti di modifica della Gestione previdenziale degli stessi con il passaggio nella Gestione artigiani avranno effetto con decorrenza dal mese di marzo 2021.

#### **Individuazione della base imponibile**

L'INPS ricorda che, ai sensi dell'[art. 1](#) co. 114 della L. 208/2015, il reddito derivante dallo svolgimento dell'attività lavorativa nella cooperativa artigiana da parte dei soci che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ([art. 1](#) co. 3 della L. 142/2001), è qualificato come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente di cui all'[art. 50](#) del TUIR.

In particolare, per coloro che sono iscritti alla Gestione speciale autonoma degli artigiani, il reddito prodotto ai sensi dell'[art. 50](#) del TUIR deve essere considerato, oltre ad eventuali altri redditi d'impresa, ai fini della determinazione della base imponibile per la quantificazione dell'importo da versare a titolo di contribuzione eccedente il minimale ai sensi della L. [233/90](#).

A tal fine, l'INPS rammenta che, con l'iscrizione alla Gestione speciale autonoma degli artigiani, diviene obbligatoria la compilazione del quadro RR del modello REDDITI PF.

Per l'individuazione del reddito da utilizzare per le annualità pregresse, l'INPS fornisce poi le seguenti indicazioni:

- in caso di avvenuta compilazione del quadro RR da parte del socio, deve essere utilizzato il dato riportato in tale quadro;
- qualora non sia stato compilato il quadro RR, devono essere utilizzati, come in uso per gli altri contribuenti, i dati riportati nei quadri RF o RG;
- nel caso in cui non siano stati compilati i quadri relativi al reddito d'impresa, dovranno essere utilizzati i dati presenti nel campo 3 della sezione I del quadro RC, qualora in essa sia stata barrata la casella "Soci coop. artigiane".

---

art. 1 L. 3.4.2001 n. 142

art. 6 L. 3.4.2001 n. 142

Circolare INPS 17.2.2021 n. 29

*Il Quotidiano del Commercialista del 19.2.2021 - "Gestione artigiani anche per il socio di cooperativa" - Mamone*

*Guide Eutekne - Previdenza - "Lavoro in cooperativa" - Fusco A.*

*Guide Eutekne - Previdenza - "Contribuzione artigiani e commercianti" - Quintavalle R.*



# Leggi in evidenza

## FISCALE

PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE 9.2.2021 N. 39069

### **FISCALE**

**ACCERTAMENTO - DICHIARAZIONI - Precompilazione delle dichiarazioni dei redditi - Dati relativi alle spese scolastiche e relativi rimborsi - Invio telematico all'Agenzia delle Entrate - Modalità attuative**

In attuazione dell'art. 3 del DLgs. 21.11.2014 n. 175 e del DM 10.8.2020 (pubblicato sulla G.U. 20.8.2020 n. 207), con il presente provvedimento vengono stabilite le modalità di invio all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle spese sostenute per la frequenza scolastica e agli eventuali rimborsi, da acquisire ai fini della precompilazione delle dichiarazioni dei redditi (modelli 730 e REDDITI PF) da parte della stessa Agenzia delle Entrate.

#### **Decorrenza**

Le nuove comunicazioni relative alle spese scolastiche sostenute e ai relativi rimborsi sono effettuate:

- in via facoltativa, con riferimento agli anni d'imposta 2020 e 2021;
- obbligatoriamente, a partire dal periodo d'imposta 2022.

#### **Soggetti interessati**

I soggetti interessati dalla nuova comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate sono quelli di cui all'art. 1 della L. 10.3.2000 n. 62, il quale sancisce che il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali.

Oltre ai suddetti soggetti, la comunicazione si applica anche agli altri soggetti che erogano rimborsi riguardanti le spese di istruzione scolastica.

#### **Spese interessate**

La nuova comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate riguarda i dati relativi alle spese scolastiche detraibili, versate nell'anno precedente da persone fisiche, con l'indicazione dei dati identificativi:

- di ciascun iscritto all'istituto scolastico;
- dei soggetti che hanno sostenuto le spese.

Non devono essere trasmessi i dati delle tasse scolastiche versate con il modello F24.

#### **Dati relativi ai rimborsi**

La comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate riguarda anche i dati dei rimborsi delle spese scolastiche, erogati nell'anno precedente, con l'indicazione:

- dell'iscritto all'istituto scolastico;
- dell'anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata;
- della tipologia di spesa oggetto di rimborso;
- del soggetto che ha ottenuto il rimborso.

Non devono essere comunicati i rimborsi contenuti nella Certificazione Unica.

#### **Contenuto delle comunicazioni**

Le comunicazioni contengono i dati relativi alle spese e ai rimborsi riguardanti:

- tasse scolastiche;
- contributi obbligatori, contributi volontari ed erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica;
- erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici non deliberate dagli organi scolastici e finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica nonché all'ampliamento dell'offerta formativa.

Le comunicazioni devono contenere esclusivamente i dati relativi alle spese sostenute e alle erogazioni effettuate con le modalità "tracciabili" di cui all'art. 1 co. 679 della L. 27.12.2019 n. 160 (legge di bilancio 2020), vale a dire:

- bonifico bancario o postale;
- altri sistemi di pagamento, diversi dal pagamento in contante, previsti dall'art. 23 del DLgs. 241/97 (es. carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

Il codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa deve essere indicato se l'informazione è nella disponibilità dell'istituto scolastico che provvede alla trasmissione; l'indicazione del codice fiscale del soggetto che ha ottenuto il rimborso è invece facoltativa per l'anno d'imposta 2020.

Il codice fiscale del soggetto interessato deve invece essere sempre indicato con riferimento alle erogazioni liberali non deliberate dagli istituti scolastici, ovvero alle relative restituzioni.

#### ***Termine di effettuazione delle comunicazioni***

Ai sensi dell'art. 16-bis co. 4 del DL 26.10.2019 n. 124 conv. L. 19.12.2019 n. 157, il termine per l'invio dei dati è stabilito entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, quindi entro il 16.3.2021 in relazione alle spese sostenute e ai rimborsi erogati nell'anno 2020.

#### ***Modalità di effettuazione delle comunicazioni***

Le comunicazioni devono essere effettuate, esclusivamente in via telematica:

- direttamente da parte dei soggetti obbligati, mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline;
- oppure tramite gli intermediari abilitati (es. dottori commercialisti, esperti contabili, ecc.), comprese le società del gruppo, che devono essere designati come responsabili o autorizzati al trattamento dei dati, impartendo loro le necessarie istruzioni, come previsto dagli artt. 28 e 29 del regolamento UE 27.4.2016 n. 679;
- sulla base delle specifiche tecniche approvate dal presente provvedimento; eventuali correzioni alle specifiche tecniche saranno pubblicate nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle Entrate e ne sarà data relativa comunicazione;
- utilizzando i prodotti software di controllo resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate.

Gli archivi contenenti le comunicazioni da trasmettere tramite il servizio telematico devono avere dimensioni non superiori ai 5 MegaByte.

#### ***Tipologie di invii***

Gli invii possono essere:

- ordinari, con cui si trasmettono i dati richiesti; è possibile inviare più comunicazioni ordinarie per lo stesso periodo di riferimento; i dati inviati in ogni comunicazione ordinaria successiva alla prima sono considerati in aggiunta a quelli precedentemente comunicati;
- sostitutivi, con i quali si opera la completa sostituzione di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente inviata e acquisita con esito positivo dal sistema telematico;
- di annullamento, con cui si richiede l'annullamento di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente trasmessa e acquisita con esito positivo dal sistema telematico; l'annullamento di una comunicazione sostitutiva determina la cancellazione di tutti i dati in essa contenuti, senza ripristinare quelli della comunicazione sostituita.

La trasmissione telematica si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione del file contenente le comunicazioni, salvo i previsti casi di scarto.

#### ***Ricevute di trasmissione***

L'Agenzia delle Entrate rilascia un'apposita ricevuta in via telematica, entro i cinque giorni successivi al momento in cui è completata la ricezione del file, salvo cause di forza maggiore.

#### ***Ritrasmissione dei file scartati***

Nel caso di scarto dell'intero file contenente le comunicazioni, inviato entro il previsto termine, il soggetto obbligato deve effettuare un nuovo invio ordinario:

- entro il predetto termine;
- ovvero, se più favorevole, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione di errore da parte dell'Agenzia delle Entrate.

**Correzione dei dati trasmessi**

Nel caso di trasmissione di codici fiscali non validi, il soggetto obbligato deve effettuare un ulteriore invio ordinario, contenente esclusivamente i dati relativi ai codici fiscali segnalati:

- entro il previsto termine;
- ovvero, se più favorevole, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione di errore da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Negli altri casi, la correzione dei dati trasmessi deve essere effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza; entro tale termine occorre procedere all'eventuale annullamento dei dati trasmessi.

**Utilizzo dei dati trasmessi**

Oltre che ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, i dati trasmessi vengono utilizzati anche per lo svolgimento delle attività di controllo sulle dichiarazioni.

**Opposizione all'inserimento dei dati nella dichiarazione precompilata**

È possibile opporsi all'inserimento nella dichiarazione precompilata dei dati relativi alle spese scolastiche e alle erogazioni liberali agli istituti scolastici:

- effettuando un'apposita comunicazione via e-mail all'Agenzia delle Entrate, all'indirizzo [opposizioneutilizzospesescolastiche@agenziaentrate.it](mailto:opposizioneutilizzospesescolastiche@agenziaentrate.it), sulla base dell'apposito fac-simile pubblicato sul relativo sito internet e unitamente alla copia di un documento di identità, entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa o di effettuazione dell'erogazione;
- oppure, a decorrere dalle spese sostenute e/o dalle erogazioni liberali effettuate dal 2021, comunicando l'opposizione direttamente al soggetto destinatario della spesa o dell'erogazione al momento di effettuazione della stessa o comunque entro il 31 dicembre dell'anno in cui la spesa o l'erogazione è stata effettuata.

**Conservazione dei dati trasmessi**

I dati in esame saranno conservati fino al termine massimo di decadenza previsto in materia di accertamento delle imposte sui redditi; allo scadere di tale periodo saranno integralmente e automaticamente cancellati.

## Scadenze della settimana

**20 febbraio 2021, Sabato \*****Contributi ENASARCO**

Committenti di agenti e rappresentanti - Versamento in via telematica dei contributi dovuti sulle provvigioni relative al trimestre ottobre-dicembre

**Contributo CONAI**

Produttori e importatori - Liquidazione del contributo dovuto e invio telematico delle dichiarazioni al CONAI per il mese precedente

**22 febbraio 2021, Lunedì****IRPEF e relative addizionali**

Datori di lavoro - Comunicazione telematica all'INPS dei dati relativi ai fringe benefit e alle stock option erogati nel corso del periodo d'imposta 2020 al personale cessato dal servizio durante l'anno 2020

**24 febbraio 2021**, Mercoledì

### Imposte dirette

Esercenti attività colpiti dall'emergenza COVID-19, ubicati in Comuni montani con stati di emergenza al 31.1.2020, non compresi nel provv. 10.6.2020 - Presentazione istanza di contributo a fondo perduto, se non già richiesto

**25 febbraio 2021**, Giovedì

### Contributi ENPAIA

Datori di lavoro agricolo - Versamento dei contributi relativi al mese precedente per gli impiegati agricoli e presentazione della relativa denuncia

### IVA

Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie - Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di gennaio, in via obbligatoria o facoltativa

Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie e che nel mese di gennaio hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale - Presentazione in via telematica dei modelli INTRASTAT relativi a gennaio

## Altre scadenze

**28 febbraio 2021, Domenica\***

### Antiriciclaggio

Soggetti che effettuano operazioni in oro - Termine per effettuare la dichiarazione telematica alla Banca d'Italia-UIF delle operazioni, di valore pari o superiore a 12.500,00 euro, compiute nel mese precedente

### Contributi ENPALS

Soggetti che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo e dello sport - Presentazione telematica della denuncia contributiva relativa al mese precedente, tramite il flusso "UNIEMENS"

### Contributi INPS

Datori di lavoro agricolo - Presentazione in via telematica della denuncia contributiva della manodopera occupata, relativa al mese precedente, tramite il flusso "UNIEMENS"

Imprenditori che applicano il regime fiscale forfettario - Presentazione telematica all'INPS dell'apposita dichiarazione per fruire del regime contributivo agevolato per l'anno 2021, in caso di attività iniziata nel 2020

Soggetti che effettuano versamenti volontari - Termine per effettuare tardivamente i versamenti dei contributi volontari dovuti per il periodo dal 31.1.2020 al 31.12.2020, al fine di considerarli validi

### Contributi INPS lavoratori dipendenti

Datori di lavoro - Presentazione in via telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce retributive e contributive dei lavoratori dipendenti, modelli "UNIEMENS", relative al mese precedente

### Contributi previdenziali e premi INAIL

Datori di lavoro, committenti e associanti in partecipazione - Termine per la registrazione sul libro unico del lavoro dei dati relativi al mese precedente

### Contributo CONAI

Soggetti esportatori - Termine per inviare al CONAI, in via telematica, la comunicazione dei nuovi plafond per l'anno in corso

Soggetti esportatori - Termine per inviare al CONAI, in via telematica, la domanda di rimborso o conguaglio, per singolo materiale, relativa all'anno precedente

### **Contributo INPS ex L. 335/95**

Committenti e associanti in partecipazione - Presentazione in via telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce modelli "UNIEMENS" relative ai compensi corrisposti nel mese precedente

### **Imposta di bollo**

Soggetti che assolvono l'imposta in modo virtuale - Versamento, mediante modello F24, della rata bimestrale

### **Imposta di registro**

Soggetti che hanno stipulato contratti di affitto dei fondi rustici non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata - Registrazione cumulativa dei contratti stipulati nell'anno precedente tra le stesse parti

### **Imposta sulle assicurazioni**

Assicuratori - Versamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di gennaio e degli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di dicembre

### **Imposte dirette**

Emittenti televisive o radiofoniche locali - Termine finale per presentare in via telematica al Ministero dello sviluppo economico la domanda di contributo per l'anno in corso

Imprese della pesca - Presentazione domande al Ministero del lavoro per l'indennità giornaliera a favore dei lavoratori dipendenti e dei soci lavoratori, in caso di sospensione dell'attività lavorativa per fermo pesca nel 2020

Intermediari o contribuente - Comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate dei "meccanismi transfrontalieri" che determinano vantaggi fiscali, con obbligo di notifica, relativi al periodo dal 25.6.2018 al 30.6.2020

Intermediari o contribuente - Comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate dei "meccanismi transfrontalieri" che determinano vantaggi fiscali, con obbligo di notifica, relativi al periodo dall'1.7.2020 al 31.12.2020

Organo comune del contratto di rete con fondo patrimoniale che svolge un'attività con i terzi - Termine per redigere e depositare presso il competente Registro delle imprese la situazione patrimoniale relativa all'anno precedente

Persone fisiche esercenti punti esclusivi per la rivendita di giornali e riviste - Termine presentazione telematica al Dipartimento editoria delle domande per il bonus relativo all'attività svolta nel periodo di emergenza COVID-19

### **Imposte dirette e IVA**

Banche, Poste, SIM, SGR, altri intermediari - Comunicazione telematica all'Agenzia Entrate e/o Dogane e Monopoli delle risposte negative cumulative sulle richieste di indagini bancarie, consegnate nel mese precedente

Tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali e soggetti autorizzati alla rivendita, nonché intermediari abilitati incaricati - Trasmissione telematica dei dati relativi all'anno solare precedente

### **IMU**

Soggetti passivi - Versamento, senza sanzioni e interessi, del conguaglio IMU relativo al 2020, per effetto della pubblicazione, nel sito del Dipartimento delle Finanze, entro il 31.1.2021, delle delibere comunali per l'IMU 2020

### **IRES**

Persone che hanno la direzione dei consorzi con attività esterna, esclusi i Confidi - Termine per redigere e depositare presso il competente Registro delle imprese la situazione patrimoniale relativa all'anno precedente

### **IRPEF**

Enti che svolgono attività di tutela e valorizzazione beni culturali e paesaggistici - Invio telematico al MIBAC della richiesta di iscrizione nell'elenco dei soggetti beneficiari del 5 per mille dell'IRPEF, ove necessaria

### **IRPEF e IRES**

Banche, Poste, SIM, SGR, assicurazioni, fiduciarie, altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica Anagrafe tributaria dei dati relativi alle variazioni o all'instaurazione di nuovi rapporti intervenute nel mese precedente

Banche, Poste, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica all'Anagrafe tributaria dei dati del mese precedente relativi alle c.d. "operazioni extra-conto" e agli altri rapporti intrattenuti

### IRPEF e relative addizionali

Soggetti che hanno sostenuto spese per rette di frequenza asili nido - Esercizio opposizione al trattamento dei dati per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi del 2020, effettuando un'apposita comunicazione all'Agenzia Entrate

Studenti universitari - Esercizio dell'opposizione al trattamento dei dati delle spese universitarie sostenute nel 2020, per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi, effettuando un'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate

### IRPEF, relative addizionali e imposte sostitutive

Datore di lavoro o committente sostituto d'imposta - Termine per l'effettuazione del conguaglio di fine anno precedente, in relazione ai redditi di lavoro dipendente e assimilati

### IVA

Enti non commerciali e produttori agricoli esonerati - Versamento e dichiarazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari di beni e sugli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti, registrati nel secondo mese precedente

Soggetti che gestiscono impianti di distribuzione stradale - Trasmissione telematica all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi delle cessioni di benzina o gasolio per autotrazione, effettuate nel mese precedente e non documentate con fattura

Soggetti con partita IVA - Emissione fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, in relazione ai beni consegnati o spediti nel mese precedente

Soggetti con partita IVA - Fatturazione, registrazione e annotazione delle operazioni effettuate nel mese precedente da sedi secondarie

Soggetti passivi IVA e consumatori finali - Termine per aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate, tramite le funzionalità disponibili sul relativo sito

Soggetti passivi IVA, salvo esoneri - Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre ottobre-dicembre

### Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Terzo versamento per il periodo contabile gennaio-febbraio, pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile settembre-ottobre

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Versamento della rata mensile e degli interessi legali, in caso di accoglimento dell'istanza di rateizzazione

### Premi INAIL

Datori di lavoro e committenti di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa - Presentazione della denuncia in via telematica, in relazione all'autoliquidazione dei premi dovuti per il 2020 e il 2021

Datori di lavoro in regola, in attività da almeno due anni - Presentazione telematica della domanda di riduzione dei premi, con effetto per l'anno in corso, in presenza di interventi migliorativi nel campo della prevenzione

### Tributi

Soggetti che, entro il 13.11.2018, hanno definito atti di accertamento con adesione sottoscritti entro il 24.10.2018 - Termine per versare la decima rata trimestrale delle somme dovute, con applicazione degli interessi legali

Soggetti che, entro il 23.11.2018, hanno definito inviti al contraddittorio, notificati entro il 24.10.2018 - Termine per versare la decima rata trimestrale delle somme dovute, con applicazione degli interessi legali

Soggetti che, entro il 31.5.2019, hanno definito liti pendenti con l'Agenzia delle Entrate, con ricorso notificato entro il 24.10.2018 - Termine per versare l'ottava rata trimestrale delle somme dovute, con gli interessi legali

Soggetti che, nel mese di novembre 2018, hanno definito avvisi di accertamento o di liquidazione, notificati entro il 24.10.2018 - Termine per versare la decima rata trimestrale delle somme dovute, con applicazione degli interessi legali

## Tributi e contributi

Soggetti che, entro il 31.5.2019, hanno definito processi verbali di constatazione, notificati entro il 24.10.2018 - Termine per versare l'ottava rata trimestrale delle somme dovute, con applicazione degli interessi legali

### 01 marzo 2021, Lunedì

#### Imposte dirette

Imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali - Termine iniziale di presentazione telematica della comunicazione per il credito d'imposta relativo agli investimenti pubblicitari, effettuati o da effettuare nell'anno in corso

#### IRPEF

Start up e PMI innovative - Inizio presentazione al Ministero dello sviluppo economico dell'istanza relativa ai conferimenti di capitale sociale effettuati nell'anno 2020, per il riconoscimento della detrazione IRPEF del 50% all'investitore

#### Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 lett. b) del TULPS - Comunicazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle somme giocate nel periodo contabile (bimestre) precedente

#### Tributi, contributi e altre entrate

Soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l'1.1.2000 e il 31.12.2017 che hanno aderito alla "rottamazione-ter" o al "saldo e stralcio" - Termine per effettuare il versamento delle rate scadute nell'anno 2020

### 02 marzo 2021, Martedì

#### Imposta di registro

Locatore/locatario - Registrazione nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di febbraio - Pagamento imposta per i nuovi contratti, rinnovi e annualità

### 03 marzo 2021, Mercoledì

#### Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 lett. a) del TULPS - Comunicazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle somme giocate nel periodo contabile (bimestre) precedente



**05 marzo 2021, Venerdì**

## Imposta sugli intrattenimenti ed IVA

Società e associazioni sportive dilettantistiche, pro-loco, bande musicali, cori e compagnie teatrali amatoriali, ecc. - Annotazione sull'apposito prospetto degli abbonamenti rilasciati nel mese di febbraio

**\* Avvertenza:** *L'art. 7 co. 2 lett. I) del DL 70/2011 (conv. L. 106/2011) ha stabilito che "gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo".*